CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1298

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COCCIA, ZOBOLI, SPAGNOLI, GUIDI, SFORZA, BAVETTA, CRAPSI, DE FLORIO, FASOLI, PELLEGRINO, RE GIUSEPPINA

Presentata il 28 aprile 1964

Modifica degli articoli 589 e 590 del Codice penale

Onorevoli Colleghi! — Il doloroso fenomeno degli infortuni sul lavoro ha ormai assunto proporzioni tali da creare preoccupazione ed allarme nell'opinione pubblica, denunciate peraltro dalla stampa, dalle pubblicazioni specializzate, dai convegni sindacali, dai patronati assistenziali e dagli stessi Enti assicurativi.

L'ampiezza del fenomeno appare nella sua drammaticità dalla lettura dei dati statistici di questi ultimi anni. Dal notiziario statistico dell'I. N. A. I. L. dell'anno 1963 risultano questi dati circa gli infortuni sul lavoro:

		Agricoltura	Industria	Totale
			_	_
anno	195 9	319.072	960.515	1.279.567
»	1960	315.870	1.060.976	1.376.976
»	1961	305.390	1.191.764	1.497.154
»	1962	267.637	1.228.592	1.496.229
			Agricoltura	Industria
			-	_
đi	cui mo	rtali:		
anno	1959		1.191	2.618
*	1960		1.328	2.726
»	1961		1.259	3.176
) >	1962		1.199	3.114

alla data del 30 settembre 1963 gli infortuni assommavano nell'agricoltura a 182.225 (in pari data del 1962: 201.768) e nell'industria 994.878 (nel 1962 pari data: 921.141) di cui mortali: nell'agricoltura 763 (rispetto ai 742 del 30 settembre 1962) e nell'industria 2.209 (pari data 1962: 2.129). Come si rileva al decrescere degli infortuni nell'agricoltura, dovuto all'abbandono dei campi, si contrappone in maggior proporzione l'aumento di quelli dell'industria. L'aumento progressivo e costante è stato negli ultimi 10 anni dell'82 per cento: gli infortuni sono pertanto quasi raddoppiati.

Nell'anno 1962 si sono avuti in totale 4.313 morti per infortuni sul lavoro; alla data del 30 settembre 1963 gli indici di mortalità risultano in ulteriore aumento.

Dalle ispezioni degli uffici del lavoro e dalla realtà della vita giudiziaria risulta che la gran parte degli infortuni sul lavoro è conseguenza delle omissioni delle cautele imposte dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La stessa cronaca dei giornali ci offre ininterrottamente un quadro di sciagure nelle quali è sempre presente questo elemento di responsabilità.

A questo punto si impone indifferibile la necessità di un intervento del legislatore volto ad accentuare la severità delle sanzioni per le responsabilità penali allorché dalla inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro

IV LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

derivino conseguenze letali o gravi menomazioni del lavoratore.

Questo inasprimento delle sanzioni è giustificato dalla inadeguatezza, almeno per quanto attiene ai minimi, delle pene comminate negli articoli 589 e 590 del Codice penale.

Si propone che il minimo delle pene sia elevato ad un anno di reclusione in caso di omicidio colposo derivante da inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e che, nel caso di lesioni gravi e gravissime sempre derivanti dalla medesima causa, vengano applicate congiuntamente le pene della multa e della reclusione.

Questa maggiore severità dovrebbe costituire una remora alla inosservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni soprattutto nei confronti di quei datori di lavoro poco scrupolosi nei quali i motivi di lucro prevalgono sulla salvaguardia della vita umana.

Dobbiamo altresì aggiungere come la presentazione della proposta di legge dell'onorevole Mario Berlinguer attualmente in sede deliberante avanti la Commissione giustizia, relativa all'aumento di pene nei reati derivanti da circolazione stradale abbia indotto i proponenti a prevedere l'estensione dell'inasprimento previsto dalle sanzioni, di cui agli articoli 589-590 del Codice penale, ai reati derivanti da inosservanza della disciplina antinfortunistica. Siamo stati in ciò mossi dalla considerazione che se l'impressionante aumento delle sciagure stradali esige una

severa sanzione penale, non di meno l'accrescersi allarmante degli infortuni sul lavoro deve trovare analoga tutela nelle norme penali richiamate, essendo questi due fenomeni di pari intensità e portata sociale.

In questo siamo confortati dal parere unanime che attorno a questa esigenza si è manifestato dai colleghi componenti la Commissione giustizia sul corso della discussione sulla proposta Berlinguer.

Del pari sentiamo la responsabile necessità che le norme penali considerate, subiscano una unitaria e contestuale modifica in queste due direzioni, evitando al legislatore, in ossequio al principio dell'economia del processo formativo della legge, di tornare due volte sulla stessa.

Se questi sono i motivi ispiratori della nostra proposta, siano altresì convinti come la piena tutela penale della sicurezza nel lavoro possa raggiungersi solo nel quadro della riforma generale del nostro Codice penale. mentre sul piano delle necessarie e parziali riforme di anticipo, la nostra proposta deve essere integrata, sul terreno della prevenzione dell'adeguato accrescersi della severità della concorrente norma penale di cui all'articolo 437 del Codice penale, relativa alla rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, iniziativa di legge che al riguardo ci riserviamo di prendere, e con una rinnovata ed organica disciplina antinfortu nistica di cui auspichiamo una pronta emanazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Авт. 1.

All'articolo 589 del Codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro il minimo della pena è di un anno di reclusione ».

ART. 2.

All'articolo 590 del Codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Se le lesioni gravi o gravissime sono commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro le pene relative previste dal secondo capoverso del presente articolo si applicano congiuntamente ».